

COMUNE DI ORTUERI

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

E DOCUMENTI ALLEGATI

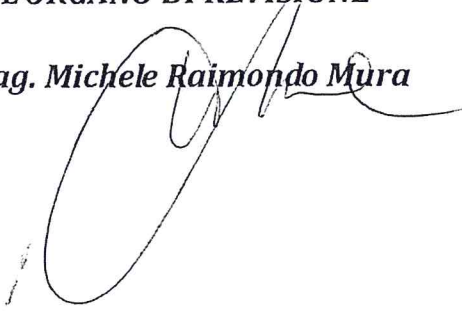
COMUNE DI ORTUERI

Provincia di NUORO

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Michele Raimondo Mura



L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 12/01/2022

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di ORTUERI che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li 12/01/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Michele Raimondo Mura



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE	
DOMANDE PRELIMINARI	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	
Fondo pluriennale vincolato (FPV)	
Previsioni di cassa	
Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	
La nota integrativa	
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024	
A) ENTRATE	
Entrate da fiscalità locale	
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni	
Sanzioni amministrative da codice della strada	
Proventi dei beni dell'ente	
Proventi dei servizi pubblici	
Canone unico patrimoniale	
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	
Spese di personale	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	
Spese per acquisto beni e servizi	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
Fondo di riserva di competenza	
Fondo di riserva di cassa	
Fondi per spese potenziali	
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	
ORGANISMI PARTECIPATI	
SPESE IN CONTO CAPITALE	
INDEBITAMENTO	
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	
CONCLUSIONI	

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Rag. Michele Raimondo Mura revisore, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 7 del 10-06-2020,

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 5/8/10 gennaio 2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 04/01/2022 con delibera n.5, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 04/01/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, delibera di C.C. n.23 del 02/08/2021-Assessment e n. 25 del 02/08/2021-Equilibri.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente sta gestendo in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario.
- l'Ente non è in disavanzo.
- l'Ente non è in dissesto finanziario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

L'Ente ha preliminarmente effettuato un caricamento "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 13 del 31/05/2021 il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 5 in data 27/04/2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- Con nota prot.1504 del 07.04.2021 il Responsabile del Servizio Tecnico segnala un debito fuori bilancio per € 4.297,80 in relazione ad un contenzioso in essere dal 2013 per il quale il TAR Sardegna con sentenza n. 26/2021 condanna l'ente alla refusione delle spese processuali. Il riconoscimento di tale DFB è avvenuto con delibera di C.C. n.24 del 02/08/2021 e verbale n. 12 del 30/07/2021;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	11
	2020
Risultato di amministrazione (+/-)	3.209.836,72
di cui:	
a) Vincolato	1.359.458,72
b) Per spese investimento	143.129,37
c) Per fondo ammortamento	0,00
d) Per fondo accantonato	347.938,52
e) Non vincolato (+/-) *	1.359.310,11

Dalle comunicazioni ricevute non risultano eventuali debiti fuori bilancio e/o passività potenziali probabili.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	4.274.750,54	4.706.492,73	4.168.919,62
di cui cassa vincolata ⁽¹⁾	1.176.843,19	1.183.951,85	890.580,29

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 24 dicembre 2021, pubblicato nella GU n. 309 del 30.12.2021 ha differimento al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.

Con la proroga del termine, è stato contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio per il trimestre gennaio-marzo 2022.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021			
					PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	11.999,60	22.975,16	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	1.476.258,06	912.771,95	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	779.276,04	0,00		
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	4.706.492,73	4.168.919,62		
10000 TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	427.473,11	previsione di competenza previsione di cassa	475.378,53 808.454,52	483.973,99 911.447,10	465.590,59	465.590,59
20000 TITOLO	Trasferimenti correnti	249.836,67	previsione di competenza previsione di cassa	1.049.029,18 1.156.264,52	829.320,94 1.079.157,61	721.619,88	709.813,73
30000 TITOLO	Entrate extratributarie	43.649,64	previsione di competenza previsione di cassa	141.237,51 188.085,23	102.165,61 145.815,25	102.668,46	102.668,46
40000 TITOLO	Entrate in conto capitale	580.732,89	previsione di competenza previsione di cassa	691.580,98 953.488,98	619.033,23 1.199.766,12	365.302,45	377.108,60
50000 TITOLO	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00
60000 TITOLO	Accensione prestiti	163.554,91	previsione di competenza previsione di cassa	163.554,91	350.000,00 513.554,91	0,00	0,00
70000 TITOLO	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	- -	- -
90000 TITOLO	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.722,92	previsione di competenza previsione di cassa	368.600,00 368.655,00	368.600,00 371.322,92	368.600,00	368.600,00
TOTAL E		1.467.970,14	previsione di competenza previsione di cassa	2.725.826,20 3.638.503,16	3.103.093,77 4.571.063,91	2.023.781,38	2.023.781,38
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.467.970,14	previsione di competenza previsione di cassa	4.993.359,90 8.344.995,89	4.038.840,88 8.739.983,53	2.023.781,38	2.023.781,38

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO					
					ANNO 2022	2023	2024			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					0,00	0,00	0,00	0,00		
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	600.929,60	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	1.841.493,72 - 22.975,16 2.282.294,48	1.372.237,16 228.181,24 0,00 1.855.660,26	1.224.700,17 7.899,50 (0,00)	1.214.676,33 2.806,00 (0,00)			
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	570.279,14	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	2.742.234,97 912.771,95 2.125.619,54	1.904.992,18 912.771,95 2.475.271,32	388.489,45 0,00 (0,00)	400.295,60 0,00 (0,00)			
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA'										
TITOLO 3	FINANZIARIE		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	(0,00)	350.000,00 0,00 0,00 350.000,00	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)			
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	19.360,91	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	41.031,21 0,00 0,00 41.031,21	43.011,54 - - 62.372,45	41.991,76 (0,00)	40.209,45 0,00 (0,00)			
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA										
TITOLO 5	ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	- 0,00 0,00 -	- 0,00 0,00 -	- 0,00 0,00	- 0,00 0,00			
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI										
TITOLO 7	GIRO	20.518,50	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	368.600,00 (0,00) 411.692,86	368.600,00 - 0,00 389.118,50	368.600,00 0,00 (0,00)	368.600,00 0,00 (0,00)			
TOTALE TITOLI					1.211.088,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	4.993.359,90 935.747,11 4.860.638,09	4.038.840,88 1.140.953,19 - 5.132.422,53	2.023.781,38 7.899,50 -	2.023.781,38 2.806,00 -
TOTALE GENERALE DELLE SPESE					1.211.088,15	previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincc previsione di cassa	4.993.359,90 935.747,11 4.860.638,09	4.038.840,88 1.140.953,19 - 5.132.422,53	2.023.781,38 7.899,50 -	2.023.781,38 2.806,00 -

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L'Ente non ha previsto l'applicazione dell'avanzo presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a Contributo RAS	22.975,16
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	0,00
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	124.184,09
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
avanzo di amministrazione	788.587,86
TOTALE	935.747,11

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	935.747,11
FPV di parte corrente applicato	22.975,16
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	912.771,95
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	935.747,11
FPV corrente:	22.975,16
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	22.975,16
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	912.771,95
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	912.771,95
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	22.975,16
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate correnti non vincolate	
Totale FPV entrata parte corrente	22.975,16
Entrata in conto capitale	124.184,09
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
avanzo di amministarzione	788.587,86
Totale FPV entrata parte capitale	912.771,95
TOTALE	935.747,11

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	4.168.919,62
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	911.447,10
2	Trasferimenti correnti	1.079.157,61
3	Entrate extratributarie	145.815,25
4	Entrate in conto capitale	1.199.766,12
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	350.000,00
6	Accensione prestiti	513.554,91
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	371.322,92
	TOTALE TITOLI	4.571.063,91
	TOTALE GENERALE ENTRATE	8.739.983,53

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	1.855.660,26
2	Spese in conto capitale	2.475.271,32
3	Spese per incremento attività finanziarie	350.000,00
4	Rimborso di prestiti	62.372,45
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	389.118,50
	TOTALE TITOLI	5.132.422,53
	SALDO DI CASSA	3.607.561,00

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata tenendo conto di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa previsto al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 890.580,29.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		4.168.919,62	4.168.919,62	4.168.919,62
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	427.473,11	483.973,99	911.447,10	911.447,10
<i>Trasferimenti correnti</i>	249.836,67	829.320,94	1.079.157,61	1.079.157,61
<i>Entrate extratributarie</i>	43.649,64	102.165,61	145.815,25	145.815,25
<i>Entrate in conto capitale</i>	580.732,89	619.033,23	1.199.766,12	1.199.766,12
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>Accensione prestiti</i>	163.554,91	350.000,00	513.554,91	513.554,91
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	0,00	0,00	0,00
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	2.722,92	368.600,00	371.322,92	371.322,92
TOTALE TITOLI	1.467.970,14	3.103.093,77	4.571.063,91	4.571.063,91
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.467.970,14	7.272.013,39	8.739.983,53	8.739.983,53

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
<i>Spese Correnti</i>	600.929,60	1.372.237,16	1.973.166,76	1.855.660,26
<i>Spese In Conto Capitale</i>	570.279,14	1.904.992,18	2.475.271,32	2.475.271,32
<i>Spese Per Incremento Di Attività Finanziarie</i>	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<i>Rimborso Di Prestiti</i>	19.360,91	43.011,54	62.372,45	62.372,45
<i>Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>	-	-	0,00	0,00
<i>Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro</i>	20.518,50	368.600,00	389.118,50	389.118,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.211.088,15	4.038.840,88	5.249.929,03	5.132.422,53
SALDO DI CASSA				3.607.561,00

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)⁽¹⁾**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2022	2023	2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.168.919,62		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	22.975,16	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	1.415.460,54 0,00	1.289.878,93 0,00	1.278.072,78 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	1.372.237,16 - 81.619,38	1.224.700,17 - 60.064,00	1.214.676,33 - 60.064,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	43.011,54 0,00 0,00	41.991,76 0,00 0,00	40.209,45 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		23.187,00	23.187,00	23.187,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	- 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	- 0,00	- 0,00	- 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	23.187,00	23187,00	23187,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE⁽³⁾ O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00

N.B. La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti

territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

Le entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili derivano da:

- Vendita loculi per €. 22.000,00,
- Trasferimento RAS di €.1.187,00 acquisto materiale per biblioteca Comunale.

Utilizzo proventi alienazioni

Gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art. 1, comma 443 della legge n. 228/2012 e art. 56 bis, comma 11, D.L. n. 69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente per il 2022 non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017 in quanto non intende rinegoziare mutui.

N.B.: Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui,
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1- ter del DL 73/21 (convertito nella Legge 106/21) gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2022 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste le seguenti entrate e spese non ricorrenti.

ENTRATE	Importo	SPESE	Importo
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	15.972,80	spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	15.972,80
Proventi sanzioni Codice della Strada	300,00	Spese finanziate dai Proventi sanzioni Codice della Strada	300,00
proventi da sanzioni per violazione di leggi, regolamenti e ordinanze.	100,00	=====	
Accertamenti tributari	21.555,38	Aggio riscossioni e Rimborsi tributari	5.000,00
LR 17/2021 art.14 co.7 Bando FSC 2014-2020 linea d'azione 1.2.2.-Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici	35.000,00	LR 17/2021 art.14 co.7 Bando FSC 2014-2020 linea d'azione 1.2.2.-Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici	35.000,00
Fondo di sostegno ai comuni marginali (interventi di cui all'art.2 co.2 lett.a)46.692,83	46.692,83	Fondo di sostegno ai comuni marginali (interventi di cui all'art.2 co.2 lett.a)46.692,83	46.692,83
Contributo statale per la realizzazione di infrastrutture sociali	16.422,50	Contributo statale per la realizzazione di infrastrutture sociali	16.422,50
Contributo per efficientamento energetico	50.000,00	Contributo per efficientamento energetico	50.000,00
Mutuo per Caserma carabinieri	350.000,00	Costruzione Caserma Carabinieri	350.000,00
Contributo RAS per l' ampliamento e la costruzione di cimiteri	55.000,00	Contributo RAS per l' ampliamento e la costruzione di cimiteri	55.000,00
Totale entrate	591.043,61	Totale Spese	574.388,23

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- l'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- l'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Il principio 4/1 precisa inoltre:

9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e

tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

9.11.3 *La nota deve analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) *condoni;*
- c) *gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) *entrate per eventi calamitosi;*
- e) *alienazione di immobilizzazioni;*

le accensioni di prestiti;

- f) *i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) *le consultazioni elettorali o referendarie locali,*
- b) *i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,*
- c) *gli eventi calamitosi,*
- d) *le sentenze esecutive ed atti equiparati,*
- e) *gli investimenti diretti,*
- f) *i contributi agli investimenti.*

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) *informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;*
- b) *il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;*
- c) *il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;*
- d) *Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni*
- e) *il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: (TFSCFS= {(Interessi su debito*

sottostante+/- Differenziali swap)*36000] / [(Nominale * 3651)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, deve essere predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni

¹ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo deve essere distinto nelle seguenti componenti²:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) deve descrivere le modalità di quantificazione della stessa;
- b) deve dare atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) deve riportare l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

² La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

I contenuti della programmazione devono essere declinati in coerenza con:

- a. *il programma di governo, che definisce le finalità e gli obiettivi di gestione perseguiti dall'ente anche attraverso il sistema di enti strumentali e società controllate e partecipate (il cd gruppo amministrazioni pubblica);*
- b. *gli indirizzi di finanza pubblica definiti in ambito comunitario e nazionale.*
- c. *Pertanto, il principio di coerenza implica una considerazione "complessiva e integrata" del ciclo di programmazione, sia economico che finanziario, e un raccordo stabile e duraturo tra i diversi aspetti quantitativi e descrittivi delle politiche e dei relativi obiettivi - inclusi nei documenti di programmazione.*

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Lo schema di DUP e/o Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 4 del 04/01/2022.

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione esprime parere nella presente relazione.

N.B. Si ricorda che se la proposta iniziale di DUP viene presentata in Consiglio per la sola presa d'atto, non è necessario che l'organo di revisione esprima il proprio parere.

N.B. Ai fini dell'applicazione del Pnrr, per gli enti locali il DUP e la nota di aggiornamento rappresentano strumenti che consentono di integrare l'obiettivo cardine della competitività con la rispettiva programmazione adeguando così il sistema di programmazione e controllo e gli obiettivi 2022-2024, all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. Detto programma è contenuto nel DUP.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").* Lo stesso è contenuto nel DUP.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e de/l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173, delibera di G.C. n. 3 del 04/01/2022.

Su tale atto l'Organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 1 in data 03/01/2022 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il piano delle alienazioni è contenuto nel DUP.

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

Scaglione	Esercizio 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Add.Irpef	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

	Previsione definitiva 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	67.428,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
TARI	129.549,00	135.584,65	135.584,65	135.584,65

Relativamente alla TARI, i valori sono stati inseriti sulla base del Piano economico finanziario relativo all'anno 2021 in quanto il piano finanziario 2022 non è ancora disponibile. Si provvederà ad effettuare le variazioni di entrata e di spesa ed alla approvazione delle relative tariffe non appena i dati saranno disponibili.

Il nuovo Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adotta il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363.

Il Pef costruito con le nuove regole dovrà abbracciare le annualità 2022-2025, pertanto, sin da subito, dovranno evidenziarsi i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, vale a dire del costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente. Quindi, il documento riporterà il costo efficiente 2022, sulla base dei dati dell'anno 2020 consuntivi, e quello efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021 o del preconsuntivo del medesimo, ovvero, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per le spese di investimento dell'anno 2023 si dovranno prendere i dati finali o preconsuntivo 2021 ovvero dell'ultimo bilancio disponibile, mentre per gli anni 2024 e 2025 si aggiorneranno i dati assumendo come completati gli interventi di investimento programmati rispettivamente nel 2022 e nel 2023. In sede di aggiornamento del documento si provvederà a riallineare le previsioni con le risultanze delle fonti contabili obbligatorie del secondo anno precedente. La definizione delle entrate tariffarie massime del nuovo metodo, da coprire con la Tari e con le altre fonti di entrata destinabili alla copertura del Pef (ad esempio contributo scuole statali, recupero evasione tributaria, altre contribuzioni specifiche), include alcune componenti nuove, assenti negli anni precedenti.

N.b. Si ricorda che il PEF deve essere validato prima dell'approvazione delle tariffe costituendo atto presupposto delle stesse (art.1, comma 683, legge n.147/2013) avendo riguardo alla circostanza che la delibera di approvazione delle tariffe TARI costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione ai sensi dell'art.172 tuel.

Il pagamento della TARI può avvenire tramite F24, PagoPa e Bonifico bancario.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito altri tributi.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	residui Rendiconto 2020	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	8.136,92	18.383,40	18.383,40	0,00	0,00
TASI			0,00	0,00	0,00
TARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	8.136,92	18.383,40	18.383,40	0,00	0,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)	8.136,92	18.383,40	18.383,40	0,00	€ -

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

TIPOLOGIA	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art.208 e 142 cds	300,00	300,00	300,00
TOTALE ENTRATE	300,00	300,00	300,00

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per gli anni 2022/2024 in euro 300,00.
Con atto G.C. n. 96 del 31/12/2021 è stata destinata il 100% del provento negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta relativamente alla previsione di entrata pari ad €. 300,00, ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa:

a) €. 300,00 - Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade al capitolo 19660 cod. 10.05.01;

La quota vincolata è destinata al

-Titolo I spesa per euro 300,00;

-Titolo II spesa per euro 0,00;

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

La Corte dei conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni previsti al Titolo IV è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	1.609,86	0,00	1.609,86
2021 (assestato o rendiconto)	8.000,00	0,00	8.000,00
2022 previsione	8.000,00	0,00	8.000,00
2023 Previsione	8.000,00	0,00	8.000,00
2024 Previsione	8.000,00	0,00	8.000,00

N.B. La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per fitti di locazione immobili di proprietà dell'Ente (concessione centro anziani) sono previsti per gli anni 2023 e 2024 in €. 5.674,83 e anno 2022 €. 0,00, proventi dall'impianto fotovoltaico €. 350,00 per tutto il triennio.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

servizio	Entrate/previsione 2022	Spese/previsione 2022	% copertura 2022
			#DIV/0!
Mense scolastiche	6.825,50	21.935,40	31%
impianti sportivi	250,00	2.419,96	10%
Totale	7.075,50	24.355,36	29,05%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 97 del 31/12/2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 29,05%.

In merito si osserva: Relativamente al servizio di gestione degli impianti sportivi, il Revisore invita l'Amministrazione a regolarizzare sempre tramite stipule di convenzioni, i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti garantendo una percentuale di copertura dei costi superiore.

Si invita altresì ad adottare sempre per l'erogazione di servizi specifici, regolamenti che stabiliscano in modo chiaro ed equilibrato i criteri di pagamento delle rette per la copertura dei costi.

Nuovo canone patrimoniale (canone unico)

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente ha previsto nel bilancio per tutto il triennio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 1.000,00.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	373.089,85	366.263,94	365.460,19
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.098,50	26.936,11	26.936,11
103	Acquisto di beni e servizi	419.419,52	349.164,52	341.264,52
104	Trasferimenti correnti	407.955,27	391.257,10	391.257,10
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	9.177,52	11.145,38	9.825,29
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	2.500,00	2.500,00
110	Altre spese correnti	130.496,50	77.433,12	77.433,12
Totale		1.372.237,16	1.224.700,17	1.214.676,33

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 316.022,15, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 41.976,08.

L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal DI 34/2019, si colloca nella fascia b) della Tabella 1.

N.B. Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) con l'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Il Decreto attuativo di tale nuova formulazione (DM 17 marzo 2020) ha fissato la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzionale dei Comuni al 20 aprile 2020. Quindi, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania), nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
 2. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
 3. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.
- Si rimanda alla Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata l'11 settembre 2020.

	triennio 2011/2013 o anno 2008	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Spese macroaggregato 101	319.767,44	373.089,85	366.263,94	365.460,19
Spese macroaggregato 103	290,83		0,00	
Irap macroaggregato 102	16.645,94	24.301,50	24.292,11	24.292,11
altre spese:		0,00		
Totale spese di personale (A)	336.704,21	397.391,35	390.556,05	389.752,30
(-) Componenti escluse (B)	20.682,06	139.647,92	132.304,60	132.304,60
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	316.022,15	257.743,43	258.251,45	257.447,70
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Spese a tempo determinato 2009 €41.976,08

Spese a tempo determinato 2022 €22.145,16

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2022-2024 è di euro 0,00.

Si prevedono solo incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore e pertanto esclusi dalla normativa in oggetto.

I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente nel caso si dovrà dotare di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente nel caso dovrà pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- *i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)*
- *i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)*
- *il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)*
- *i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)*
- *l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)*
- *i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)*
- *l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).*

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017 ha modificato il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- *nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*
- *nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;*
- *nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*
- **dal 2021 per l'intero importo.**

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e corrispondono con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluyendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi

contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

N.B.- Come previsto dall'art. 107 bis del DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21 a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi solo il metodo della media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

L'ente ha utilizzato il metodo della media semplice, quinquennio 2016/2020.

L'ente non si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n.160/2019), in tema di FCDE, prevede al comma 80 che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

In riferimento all'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate l'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art.1 co.80 della L.160/2019.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

BILANCIO 2022

Cap.	descrizione	Previsione 2022	Accantonamento minimo del FCDE	Acc. effettivo FCDE
652	TARI	135.584,65	60.064,00	60.064,00
100	Imu da attività di accertamento	18.383,40	7.877,29	18.383,40
3151	Sanzioni da attività di accertamento delle entrate comunali	3.171,98	2.132,52	3.171,98
	TOTALI	157.140,03	70.073,81	81619,38

ANNO 2023

Cap.	descrizione	Previsione 2023	Accantonamento minimo del FCDE	Acc. effettivo FCDE
652	TARI	135.584,65	60.064,00	60.064,00

ANNO 2024

Cap.	descrizione	Previsione 2024	Accantonamento minimo del FCDE	Acc. effettivo FCDE
652	TARI	135.584,65	60.064,00	60.064,00

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 5.000,00 pari allo 0,36% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 4.500,00 pari allo 0,36% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 4.500,00 pari allo 0,36% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 9.400,00.

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali.).*

E' calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti altri accantonamenti per passività potenziali.

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento per contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	1.301,47	1.301,47	1.301,47
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	7.977,65	7.977,65	7.977,65
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	9.279,12	9.279,12	9.279,12

Legenda tabella

a) accantonamenti per contenzioso

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto anno:2020.
Fondo rischi contenzioso	4.297,80
Fondo rinnovi contrattuali	6.426,63
Ind. Fine Mandato	1.954,07
Altri fondi	5.351,17

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Con il D.L. 152/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose." il legislatore ha apportato un'importante modifica al metodo di calcolo del FGDC per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 9 comma 2 lett. a) prevede: "al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile."

Pertanto, così come è stato per il 2021, anche per gli anni 2022 e 2023 gli enti potranno calcolare lo stock di debito al 31.12 di ciascun anno interessato dal confronto sulla base dei dati presenti nelle proprie scritture contabili e non facendo riferimento al saldo presente in PCC. Resta fermo l'obbligo di riduzione del 10% dello stock di debito da un anno all'altro.

Gli enti che intenderanno beneficiare di tale deroga dovranno però:

- comunicare, anche per gli enti in SIOPE+, alla piattaforma elettronica lo stock di debito al 31.12 di ciascuno dei due anni precedenti a quello in cui si prevede l'iscrizione del FGDC. (entro il 31 gennaio 2022 salvo ulteriori proroghe)
- attestare l'esito positivo della verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Sempre al citato articolo 9 comma 2 è introdotta alla lettera b) la specifica che prevede l'iscrizione del FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio.

La PCC resta, invece, l'unico riferimento possibile per l'elaborazione dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

L'ente nella missione 20, programma 3 ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali per €. 31.008,00.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato (e sta continuando a farlo), le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2022-2024 l'ente non prevede di esternalizzare nuovi servizi tramite società partecipate.

Al 1° gennaio 2022 il Comune possiede le seguenti partecipazioni dirette:

-ABBANOVA S.P.A;

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede

che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.

L'Organo di revisione chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione.

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Il revisore ricorda che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, non possono (salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del c.c.) sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

Sono consentiti i trasferimenti straordinari alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti se le misure indicate sono contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore, ove esistente, e comunicato alla Corte dei conti, alla competente Sezione del controllo sugli enti medesimi, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata possono essere autorizzati aumenti di capitale sociale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto in data 29/12/2021, con proprio atto di C.C. n. 31, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione [anche se negativo] dovrà essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Garanzie rilasciate

Al Revisore non risulta che l'Ente abbia rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

EQUILIBRO ECONOMICO-FINANZIARIO PARTE CAPITALE				
		2022	2023	2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	912.771,95	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.319.033,23	365.302,45	377.108,60
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	350.000,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	23.187,00	23.187,00	23.187,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	1.904.992,18 0,00	388.489,45 0,00	400.295,60 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 0,00	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	350000,00	0,00	0,00
		-		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	350.000,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		- 0,00	-	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾:

Equilibrio di parte corrente (O)		23187,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		23187,00	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti

Le entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili derivano da:

- Vendita loculi per €. 22.000,00,
- Trasferimento RAS di €.1.187,00 acquisto materiale per biblioteca Comunale.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

Al Revisore non risulta che l'ente intenda acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

All'organo di revisione non risulta che l'ente abbia posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati. Nel caso si dovessero prevedere si ricorda che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prevede di attivare fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento pari ad €. 350.000,00 per costruzione caserma dei Carabinieri.

Ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, le programmate operazioni di investimento devono essere accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	295.705,97	€ 272.773,51	€ 231.742,30	€ 538.730,76	€ 496.739,00
Nuovi prestiti (+)	-	€ -	€ 350.000,00		
Prestiti rimborsati (-)	22.932,46	€ 41.031,21	€ 43.011,54	€ 41.991,76	€ 40.209,45
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)		€ -			
Totale fine anno	€ 272.773,51	€ 231.742,30	€ 538.730,76	€ 496.739,00	€ 456.529,55
Nr. Abitanti al 31/12	1.066	1.066	1.066	1.066	1.066
Debito medio per abitante	255,89	217,39	505,38	465,98	428,26

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	13.046,37	11.157,85	9.177,52	11.145,38	9.825,29
Quota capitale	22.932,46	€ 41.031,21	€ 43.011,54	€ 41.991,76	€ 40.209,45
Totale fine anno	€ 35.978,83	€ 52.189,06	€ 52.189,06	€ 53.137,14	€ 50.034,74

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

All'Organo di revisione non risulta che l'Ente preveda di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni:

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti.

All'Organo di revisione non risulta che l'ente abbia prestato garanzie principali e sussidiarie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, i relativi finanziamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
 - ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Rag. Michele Raimondo Mura

